

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Circolare per la Clientela

Data Circolare:	16/01/2023
Argomenti:	Credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas – Rateizzazione bollette
Destinatari della Circolare:	Imprese



LE PRATICHE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ARGOMENTO DI QUESTA CIRCOLARE RICHIEDONO UNA PRIMA FASE A CURA DEL CLIENTE.

IL NOSTRO STUDIO E' DISPONIBILE AD OCCUPARSI DELLE PRATICHE FISCALI CONNESSE, SOLO DOPO AVER AVUTO SPECIFICO INCARICO DA PARTE DEL CLIENTE.

Con un susseguirsi di interventi normativi, culminati con la legge di Bilancio 2023, il legislatore ha introdotto un credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas per le imprese.

Alla data di redazione della presente circolare, la normativa in vigore è la seguente.

Energia elettrica

Per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022** per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 4,5 kW**, è previsto un credito d'imposta pari al **30%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 30.6.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica vengono riconosciuti anche per il **primo trimestre 2023**, con un incremento delle misure.

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:

- **35%** alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I crediti d'imposta:

- sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità

di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

Al fine di verificare la spettanza dei crediti, il fornitore di energia elettrica, invia al proprio cliente, **su sua richiesta**, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 36/2022, § 3):

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante.

Gas naturale

Per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022** per le imprese non gasivore è previsto un credito d'imposta pari al **40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) , nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019

I crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 30.6.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale vengono riconosciuti anche per il **primo trimestre 2023**, con un incremento delle misure.

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:

- **45%** alle imprese non gasivore.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I crediti d'imposta:

- sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

Al fine di verificare la spettanza dei crediti, il fornitore di gas, invia al proprio cliente, **su sua richiesta**, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante.

L'art. 3 del DL 176/2022 ha introdotto la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia, di rateizzare gli importi delle bollette, per i consumi effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021.



L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per i periodi corrispondenti.

RATEIZZAZIONE DEGLI AUMENTI DELLE BOLLETTE

Le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021.

La misura opera per i consumi effettuati dall'1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023.

Per accedere alla misura, **le imprese interessate devono formulare un'istanza ai fornitori**, secondo le modalità che saranno definite con un decreto ministeriale, da adottare entro il 19.12.2022.

Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, deve offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante:

- l'ammontare degli importi dovuti;
- l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
- le date di scadenza di ciascuna rata;
- la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

L'obbligo di offrire la proposta di rateizzazione presuppone:

- l'effettivo rilascio di una garanzia SACE sui finanziamenti richiesti dai fornitori;
- l'effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia.

In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.